

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 febbraio 2026, n. 8
Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1075/2025. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 3 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i., site in agro di Bari (BA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione

(UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La D.G.R. n. 1593 del 25/11/2024 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026;
- La D.G.R. n. 903 del 26/06/2025 che ha modificato ed integrato la D.G.R. n. 994/2024;
- La D.G.R. n. 1075 del 29/07/2025 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2025-2027;
- La Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 di approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*.";
- La Determina dirigenziale N. 92 del 22/07/2024 di istituzione area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie – Pauca ST53 - Bari " ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201;
- La Determina dirigenziale n. 126 del 11/07/2025 di istituzione dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie pauca - Modugno (BA)" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. aggiornata con le Determine dirigenziali n. 132 del 18/07/2025 e n. 4 del 15/01/2026.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

- definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF, con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
 - In Puglia sono presenti aree delimitate per le tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
 - L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 190 del 12/12/2024, ha affidato, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai seguenti laboratori ufficiali designati e autorizzati ad operare nel territorio regionale e accreditati EN ISO/IEC 17025 o in via di accreditamento:
 - Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari;
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell'ambiente (SAFE) - Univ. Foggia;
 - CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Bari;
 - L'Osservatorio fitosanitario, con determine: n. 54 del 07/04/2025, n. 62 del 15/04/2025 e n. 91 del 19/05/2025, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori innanzi citati, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la D.G.R. 1593 del 25/11/2024.
 - L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR è stato individuato come laboratorio nazionale di riferimento nell'ambito del piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, approvato con Decreto del Ministro 24 gennaio 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 del Reg. (UE) 2017/625 e considerata la presenza nel territorio regionale di 3 sottospecie di *Xylella fastidiosa*, il CNR effettua la caratterizzazione della sottospecie con la PCR in tempo reale sulla base del metodo Dupas *et al.* 2019 per ogni pianta risultata infetta e la caratterizzazione del genotipo nei nuovi focolai individuati in zona indenne.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Bari (BA), a seguito dell'attività di sorveglianza effettuata da ispettori/agenti/assistenti fitosanitari, sono state individuate n° 3 (tre) piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova n. 106P/2025 del 07/11/2025;
 - rapporto di prova n. 108P/2025 del 07/11/2025;
 - rapporto di prova n. 109P/2025 del 07/11/2025;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- n° 2 piante infette, di cui ai rapporti di prova 106P/2025 e 109P/2025 ricadono nell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie – Pauca ST53 - Bari " istituita con determina dirigenziale n. 126 del 11/07/2025 ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. ed aggiornata con le Determine dirigenziali n. 132 del 18/07/2025 e n. 4 del 15/01/2026;
- n° 1 pianta infetta, di cui al rapporto di prova 108P/2025 ricade nell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* - Modugno (BA)" istituita con determina dirigenziale N. 92 del 22/07/2024 ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201.

DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie – Pauca ST53 - Bari ", istituita con determina

dirigenziale istituita con determina dirigenziale N. 92 del 22/07/2024, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 e s.m.i;

- Nell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* - Modugno (BA)", istituita con determina dirigenziale n. 126 del 11/07/2025 ed aggiornata con le Determine dirigenziali n. 132 del 18/07/2025 e n. 4 del 15/01/2026, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 e s.m.i;
- Le misure di eradicazione del patogeno comportano, ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2025-2027" approvato con D.G.R. N. 1075 del 29/07/2025, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare le misure di eradicazione per n° 3 piante di olivo infette di cui ai rapporti di prova n. 106P/2025 del 07/11/2025, n. 108P/2025 del 07/11/2025 e n. 109P/2025 del 07/11/2025 del CNR, indicati nell'allegato 1/B al presente provvedimento e pubblicato sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nelle zone infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico e risultati indenni alle analisi di laboratorio;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere nell'agro di Bari (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso è incluso nelle aree delimitate "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 - Modugno (BA)" e "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 - Bari" e, come tale non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e s.m.i.;
2. Di dare atto che le piante di olivo infette individuate in agro di Bari (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;
4. Di stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alle piante infette, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* genotipo ST53;
5. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, al proprietario/conduttore nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno alla pianta infetta, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n°3 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
6. Di applicare nella zona infetta, di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico e risultate non infette alle analisi di laboratorio;
7. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
8. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
9. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);

- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Francesco Palmisano dell'Osservatorio fitosanitario (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti/assistenti dell'Osservatorio e/o ARIF. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF;
10. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 5, con la seguente modalità:
- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
11. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
12. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
13. Di stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscendo alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
14. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alle D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 e n. 903 del 26/06/2025. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
15. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il

carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia;

16. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:

- al Comune di Bari (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessato all'estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1 (1/A e 1/B), firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato 1_complete.pdf - 38da888af33367dee60ba4918647b3123f2d2119757940f94fd9b679c010f3a7

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 181/DIR/2026/00008

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano
- E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 2 (due) ortofoto



ALLEGATO 1/B

PIANTA INFETTE MONITORAGGIO 2025											
AREA DELIMITATA	COMUNE	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
XYLELLA FASTIDIOSA SOTTOSPECIE PAUCA ST53 – BARI	BARI	1907242	106P/2025 CNR	07/11/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	16,97063684	41,09159433	G	2	286	LOSITO FRANCESCO
	BARI	1907285	109P/2025 CNR	07/11/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	16,97080985	41,09172219	G	2	287	LAGIOIA ROCCO
XYLELLA FASTIDIOSA SOTTOSPECIE PAUCA ST53 – MODUGNO (BA)	BARI	1908810	108P/2025 CNR	07/11/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	16,83670878	41,09456179	A	47	841	RUBINO GIUSEPPE S.N.C. - IMPRESADI COSTRUZIONE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1907285, 1907242)									
COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI					
BARI	G	2	684						
BARI	G	2	287	LAGIOIA ROCCO					
BARI	G	2	286	LOSITO FRANCESCO					
BARI	G	2	285	CATALDO MARIANGELA, CATALDO CARMELA MARIA TERESA					
BARI	G	2	1197						
BARI	G	2	281	DE FEUDIS MICHELE					
BARI	G	2	279	STRAMAGLIA Giuseppina					
BARI	G	2	1260						
BARI	G	2	198	STRAMAGLIA Giuseppina					
BARI	G	2	1647						
BARI	G	2	1645	CUTRIGNELLI CAMILLA, VALERIO TOMMASO					
BARI	G	2	2087						
BARI	G	2	2060						

ALLEGATO 1/B

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1908810)				
COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
BARI	A	47	813	AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
BARI	A	47	811	ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (A.N.A.S) DEMANIO DELLO STATO
BARI	A	47	810	ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (A.N.A.S) DEMANIO DELLO STATO
BARI	A	47	809	RUBINO FRANCESCO
BARI	A	47	808	AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
BARI	A	47	841	RUBINO GIUSEPPE S.N.C. - IMPRESA DI COSTRUZIONE
BARI	A	47	840	RUBINO GIUSEPPE S.N.C. - IMPRESA DI COSTRUZIONE
BARI	A	47	839	RUBINO GIUSEPPE S.N.C. - IMPRESA DI COSTRUZIONE